

n° 10/2014 r.g.lav. (cui è riunita la n. 11/2014 r.g.lav)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,
all'udienza del 23.01.2017 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente

tra

PALMERIO VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Damiano come da mandato a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;

- ricorrente-

e

ASL 02 LANCIANO VASTO CHIETI, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ciccone, come da procura apposta in calce al ricorso notificato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;

- resistente -

avente ad oggetto: pubblico impiego-dirigenza medica.

Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 07.01.2014 (iscritto al n. 10/2014 R.G.) il dott. Vincenzo Palmerio, premesso di essere stato a partire dall'anno 1997 Dirigente medico di II Livello delle Strutture Complesse di Medicina Fisica e Riabilitazione presso i Presidi Ospedalieri di Lanciano e Casoli e a decorrere dall'ottobre del 2008 anche dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Atesa, ha esposto che con nota del 30.11.2011 gli veniva comunicata la soppressione dell'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Gissi, della quale sino a quel momento era stato Direttore il dott. Nicola Alfonso Lilli e che le relative attività sarebbero state



ricondotte nell'ambito della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Atesa; che per effetto della disposta soppressione il ricorrente veniva incaricato di adottare tutte le misure organizzative necessarie per la presa in carico delle attività in precedenza svolte dal dott. Lilli, come effettivamente avveniva a partire dalla data del 01.02.2012, allorquando il ricorrente comunicava ai Direttori Aziendali di aver preso visione e ricognizione delle predette attività garantendone la continuità; che, dunque, a partire dal 01.02.2012 sino alla data del collocamento in quiescenza, avvenuto il 07.06.2012, egli si faceva carico di dirigere e coordinare le attività di medicina fisica e riabilitazione facenti capo al Servizio di Fisioterapia del P.O. di Gissi; che in relazione al predetto incarico il ricorrente non percepiva alcuna specifica remunerazione o indennizzo volto a compensare il maggior onere lavorativo posto a carico dello stesso.

Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto alla percezione di un compenso economico per lo svolgimento di tale incarico nella misura prevista dagli istituti contrattuali applicabili ovvero nella misura prevista dagli artt. 36 Cost. e 2126 c.c.; in via subordinata, chiedeva di accertare il suo diritto alla percezione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., da determinarsi in via equitativa, tenuto conto del vantaggio che la ASL ha ritratto dall'attività del ricorrente.

Si costituiva in giudizio la ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Con ulteriore ricorso depositato il 07.01.2014 (iscritto al n. 11/2014 R.G.) il dott. Vincenzo Palmerio, premesso di essere stato a partire dall'anno 1997 Dirigente medico di II Livello delle Strutture Complesse di Medicina Fisica e Riabilitazione presso i Presidi Ospedalieri di Lanciano e Casoli e a decorrere dal 09.10.2008 anche dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Atesa, in conformità alla nuova dotazione organica adottata con delibera n. 948 del 22.09.2008, assumendo in tal modo l'incarico di Direttore Unico della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione degli stabilimenti ospedalieri di Lanciano, Atesa e Casoli, esponeva di non aver percepito alcuna specifica remunerazione o indennità volta a compensare il maggior onere lavorativo posto a suo carico e di aver continuato a percepire le voci retributive fisse e variabili previste per l'incarico di Responsabile della U.O.C. di Lanciano.

Chiedeva, pertanto, di accertare il suo diritto alla percezione di un compenso economico per lo svolgimento di tale incarico nella misura prevista dagli istituti contrattuali applicabili ovvero nella misura prevista dagli artt. 36 Cost. e 2126 c.c.; in via subordinata, chiedeva di accertare il suo diritto alla percezione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 c.c., da determinarsi in via equitativa, tenuto conto del vantaggio che la ASL ha ritratto dall'attività del ricorrente.

Si costituiva in giudizio la ASL 02 di Lanciano-Vasto-Chieti deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.



Instauratosi il contraddittorio, istruita la causa con le sole produzioni documentali, all'odierna udienza, considerata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra le cause, veniva disposta la riunione delle stesse e le cause così riunite venivano discusse e decise come da dispositivo con motivazione contestuale.

Motivi della decisione

In punto di fatto è incontestato tra le parti e risulta documentalmente che, per effetto della nuova dotazione organica adottata con delibera n. 948 del 22.09.2008, che prevedeva un unico Direttore per le strutture di riabilitazione degli stabilimenti ospedalieri di Lanciano, Atesa e Casoli, la direzione della neocostituita Unità Operativa Complessa di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Atesa veniva affidata dal 09.10.2008 al dott. Palmerio, che dal 1997 aveva già assunto la direzione delle strutture di Riabilitazione degli Ospedali di Lanciano e di Casoli.

Inoltre è pacifico, in quanto non contestato dall'Azienda Sanitaria convenuta, che il ricorrente abbia effettivamente svolto le mansioni affidategli e che al riguardo non abbia percepito alcun ulteriore compenso.

Orbene, alcun dubbio si pone in ordine alla qualificazione dell'Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione del P.O. di Atesa quale struttura sanitaria complessa, come risultante dalla delibera n. 1021 del 09.10.2008 di costituzione della predetta U.O.C., nonché dall'Atto Aziendale adottato con delibera n. 1460 del 30.11.2011, sicché è innegabile che al dott. Palmerio sia stata attribuita la direzione di più strutture sanitarie complesse.

In punto di diritto è però da escludere che la fattispecie in questione possa essere ricondotta nell'ambito della disciplina recata dall'art. 18 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria dell'08.06.2000, che riguarda l'attività di sostituzione in relazione a strutture temporaneamente prive di titolare, essendo pacifica la circostanza che il Palmerio non abbia svolto attività vicaria di un incarico di dirigenza di altra struttura complessa vacante, in quanto piuttosto egli è stato destinatario di un incarico di dirigenza di più strutture complesse.

La fattispecie dev'essere, invece, ricondotta alla disciplina dell'art. 39 comma IX del CCNL dell'08.06.2000, il quale regola l'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi, che pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendono più strutture complesse.

Passando alla disamina della domanda spiegata con ricorso introduttivo del giudizio n. 10/2014 occorre dare atto che in punto di fatto è incontestato che, a seguito della soppressione della l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Gissi, il dott. Vincenzo Palmerio (già Direttore Unico della U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione degli stabilimenti ospedalieri di Lanciano, Casoli ed Atesa) a partire dal 01.02.2012 abbia preso in carico anche le attività di istituto del Servizio di



Riabilitazione del P.O. di Gissi, in precedenza svolte dal dott. Nicola Alfonso Lilli, adottando tutte le misure organizzative idonee a garantire la continuità del servizio assistenziale.

E', inoltre, pacifico che il ricorrente abbia effettivamente assicurato la continuità delle attività facenti capo alla soppressa U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa del P.O. di Gissi, svolgendo le medesime attività in precedenza svolte dal dott. Lilli (ad esclusione di quelle connesse ai ricoveri ospedalieri e alla degenza ospedaliera) e che al riguardo non abbia percepito alcun ulteriore compenso.

Dunque, per effetto della rimodulazione dell'organizzazione ospedaliera e della riconversione dei presidi, si è assistito all'accorpamento della struttura soppressa di Gissi a quella di Atesa con conseguente affidamento della relativa responsabilità gestionale al Direttore della U.O.C. accorpante.

Orbene, è innegabile che, a seguito dell'accorpamento, le funzioni e le responsabilità concernenti l'Unità Operativa accorpante non possano dirsi in alcun modo coincidenti con quelle che erano proprie della sola Unità Operativa del P.O. di Atesa prima dell'effettuato accorpamento, se si considera che il Direttore dell'U.O.C. accorpante è stato gravato anche della gestione e della responsabilità della struttura soppressa e delle risorse umane ad essa assegnate, occupandosi di dirigere il Servizio di riabilitazione, impartendo disposizioni di servizio e coordinando l'operato del personale di riabilitazione; di effettuare periodicamente controlli ed ispezioni al fine di verificare che non si riscontrassero anomalie nello svolgimento dell'ordinaria attività di servizio; di verificare la regolare tenuta delle cartelle riabilitative e dei registri del personale in relazione alle ferie, permessi e congedi; di relazionarsi con il dirigente medico e con il referente non medico per tutti i problemi e le questioni di maggiore interesse inerenti a tale servizio; di prendere visione della corrispondenza diretta al responsabile del predetto servizio e delle comunicazioni di servizio, occupandosi di rispondere attraverso la corrispondenza in uscita; di partecipare ad incontri e riunioni presso la direzione sanitaria e generale dell'Azienda per le problematiche inerenti al predetto Servizio in qualità di responsabile dello stesso.

Pertanto, a fronte della innegabile maggiore complessità della struttura risultante dall'accorpamento, l'incarico affidato al ricorrente avrebbe dovuto comportare la corresponsione di un trattamento accessorio superiore a quello erogato in epoca precedente alla riorganizzazione aziendale.

Anche in relazione a tale incarico è da escludere la possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 18 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, che disciplina l'attività di sostituzione in relazione a strutture temporaneamente prive di titolare, essendo pacifica la circostanza che il Palmerio non abbia svolto attività vicaria di un incarico di dirigenza di altra struttura complessa



vacante e difettando, altresì, il presupposto dell'esistenza di una pluralità di strutture assegnate alla responsabilità del ricorrente, a fronte dell'accorpamento.

Anche in relazione a tale periodo la fattispecie dovrà essere ricondotta alla disciplina dell'art. 39 comma IX del CCNL dell'08.06.2000, il quale dispone che *“Nel conferimento dell'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l'atto aziendale – più strutture complesse - per la retribuzione di posizione –parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10”*.

Tenuto conto della necessità di evitare ogni duplicazione della retribuzione di posizione e considerato che la norma in questione contempla la possibilità di graduare la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione tra una percentuale minima ed una massima, calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza, ritiene questo giudicante che sia opportuno riconoscere al ricorrente una percentuale maggiore in relazione al periodo intercorrente tra 01.02.2012 ed il 06.06.2012, proprio al fine di tener debitamente conto della pesatura economica della nuova unità per come risultante dal processo di accorpamento.

Ne discende che al dott. Palmerio è riconosciuta, per l'attività di direzione svolta dal 09.10.2008 sino al 31.01.2012, la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 39 comma IX del CCNL citato, che dev'essere stabilita, in mancanza di più specifici elementi di valutazione, nella misura del 35% e calcolata sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminato dal comma 10 della medesima disposizione.

Mentre per il periodo successivo all'accorpamento della Unità Operativa del P.O. di Gissi a quello di Atesa, decorrente dal 01.02.2012 al 06.06.2012, dev'essere riconosciuta al medesimo la maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 39 comma IX del CCNL citato nella misura del 40% del valore massimo della fascia di appartenenza.

Su tali importi dovrà essere calcolata la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione delle singole spettanze al saldo effettivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'effettiva attività espletata dalle parti nel giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

-dichiara il diritto del ricorrente alla percezione per il periodo dal 09.10.2008 sino al 31.01.2012 di una maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 39 comma IX



del CCNL, nella misura del 35% del valore massimo della fascia di appartenenza, oltre alla maggior somma di interessi legali e rivalutazione monetaria e per il periodo dal 01.02.2012 al 06.06.2012 di una maggiorazione della parte variabile della retribuzione di posizione di cui all'art. 39 comma IX del CCNL, nella misura del 40% del valore massimo della fascia di appartenenza, oltre alla maggior somma di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;

-condanna la ASL convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle maggiorazioni di cui al punto che precede, oltre alla maggior somma di interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla maturazione delle singole spettanze al saldo effettivo;

-condanna la ASL convenuta a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in €. 4.500,00 per diritti e onorario, oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Lanciano, 23.01.2017.

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-

